



diritto **religioni**

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La religione nel sistema costituzionale giapponese

SIMONE BALDETTI

1. Diritto e religione tra Oriente e Occidente

Nella necessità di regolamentare il fenomeno religioso, la storia giuridica dell'Occidente si concentra su dei processi di secolarizzazione del diritto, per cui esso si libera dalle influenze e dai postulati derivanti dalla religione e si dota di valori e principi suoi propri¹.

Con la rivoluzione francese nasce l'idea della necessaria separazione tra sfera politica e sfera religiosa, per la quale alle chiese sono demandate solo le questioni spirituali dei cittadini, ma le regole che essi debbono seguire e la soddisfazione dei loro bisogni sono compiti dello Stato, che nelle sue scelte non deve subire ingerenze dalla religione².

Il tema delle scelte di istituzionalizzazione dei rapporti Stato religione si è giuridicamente concretizzato nel principio di laicità, ormai criterio generale di funzionamento di molte democrazie, pur mancando di una definizione univoca. Si possono ritrovare una comunanza di obiettivi e di elementi che valgono a definire una “soglia minima” di laicità³, caratteri comuni quali la tutela della libertà religiosa delle confessioni e dei singoli, il divieto di discriminazione, il rispetto delle opinioni di tutti. Ogni ordinamento giuridico ha definito la sua particolare visione della laicità, influenzata dalla propria storia politica e culturale⁴.

¹ Cfr. SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 37 e ss.; vedi anche sul tema HAROLD J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1998.

² Cfr. MARIA D'ARIENZO, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2011, pp. 2 e ss.

³ Cfr. JEAN BAUBÉROT, *Le tante laicità nel mondo*, Luiss University Press, Roma, 2008, pp. 9 e ss.

⁴ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 37 e ss.; MARIO RICCA, *Pantheon, Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013.

Su questo tema anche il diritto prodotto dalle istituzioni dell'Unione Europea, generalmente volto all'omologazione delle normative dei paesi membri, riconosce ormai tale pluralismo della laicità. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata spesso investita di questioni riguardanti la libertà religiosa. Lungi dall'indicare l'applicazione di una qualche laicità europea, lascia piuttosto l'autonomia alle singole scelte degli Stati membri, facendo ricorso al principio del margine di apprezzamento⁵.

Questa situazione affatto plurale e dai contorni complessi si riscontra anche nei paesi dell'area orientale del mondo, per ragioni in parte anche legate al carattere delle religioni professate in quei luoghi.

Esperienze religiose come l'induismo, il buddismo o lo shintoismo, presentano infatti natura e caratteristiche assai differenti dai fenomeni religiosi più marcatamente occidentali. Spesso non credono in un'unica divinità, ma in molte o in nessuna, e si manifestano come esperienze spirituali incentrate sulla ricerca interiore di sé, in una prospettiva filosofica e ascetica, piuttosto che trascendentale. In altri casi si trovano al confine, sottile, tra credenze religiose e costumi prettamente culturali⁶.

Negli ordinamenti asiatici, queste fedi hanno tessuto nel tempo legami e rapporti molto profondi con il potere centrale. Rispetto a quelli intercorsi tra stati nazionali europei e grandi istituzioni religiose cristiane, in alcuni casi il sacro permea fortemente la legislazione civile.

Un altro aspetto rilevante è dato dall'incontro tra il diritto dell'Occidente e dell'Oriente. Numerose sono state infatti le trasfusioni del diritto occidentale nei paesi dell'Asia, inquadrabili all'interno del fenomeno dei *legal transplants*⁷, a volte per via volontaria, spesso per via eterodiretta, si pensi alle conseguenze del colonialismo.

In genere i *legal transplants* non hanno uno sviluppo univoco consistente nella mera adozione di un diritto straniero in un altro ordinamento. Subiscono bensì l'incontro e a volte lo scontro con la realtà, non solo giuridica, ma anche culturale dell'ordinamento ricevente.

In molti casi è proprio con questi *legal transplants* che l'idea della sepa-

⁵ Per l'enucleazione di alcuni esempi dell'operato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa, vedi i contributi presenti in ROBERTO MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna, 2012.

⁶ Cfr. SILVIO FERRARI, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 48 e ss.

⁷ Cfr. RODOLFO SACCO, PIERCARLO ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, Utet giuridica, Torino, 2015, pp. 37 e ss.; ALAN WATSON, *The evolution of law*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1989.

razione Stato-religione si è fatta strada negli ordinamenti giuridici orientali, che hanno dovuto affrontare la prova della compatibilità di nuovi principi giuridici con i rispettivi ordinamenti, legati in modo diverso alle tradizioni religiose⁸.

Questo lavoro prende in particolare in esame il ruolo della religione all'interno del sistema costituzionale del Giappone, in quanto paese fortemente rappresentativo del dualismo di antica tradizione religiosa e modernità giuridica importata dall'Occidente.

Le scelte del governo in materia religiosa all'interno del sistema costituzionale del Giappone sono influenzate, in parte, dalle sue specificità culturali, in parte dai processi di accoglimento e adattamento del diritto trapiantato. Per questo risulta un'interessante terreno di prova di trapianto giuridico di sistemi di laicità. Un primo rilevante trapianto è stato autonomo, verso la fine dell'800 con la Costituzione Meiji, l'altro è stato imposto come conseguenza della sconfitta giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

2. Giappone, religione e potere politico

La tradizionale esperienza religiosa giapponese è quella dello *shinto*, una fede che si concentra sull'interiorità umana e sull'elemento rituale/devozionale, dedita all'adorazione di entità chiamate *kami* (神).

I *kami* sono esseri spirituali di varia natura, alcuni personificazione di divinità ancestrali, altri rappresentazioni degli elementi naturali come il fuoco o il vento, appartenenti alla dimensione spirituale. Essi convivono nel regno dell'Uomo come parte della Natura ed egli può ingraziarsi i loro favori attraverso la celebrazione dei riti⁹.

Lo *shinto* costituisce il nucleo primario di quei valori e credenze percepiti dai giapponesi come più eminentemente tradizionali, in qualche modo costitutivi della propria identità e di quello che significa essere giapponesi¹⁰. Su questa tradizione religiosa si sono poi innestate e mescolate altre esperienze

⁸ Cfr. Patrick H. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 541-545.

⁹ Cfr. MASSIMO RAVERI, *Itinerari del sacro. L'esperienza religiosa giapponese*, Cafoscarina, Venezia, 2006, pp. 253 e ss.

¹⁰ Sull'importanza della tradizione *shinto* (e non) per la costruzione dell'identità giapponese vedi FLAVIA MONCERI, *Il problema dell'unicità giapponese*, Edizioni ETS, Pisa, 2000; INOUE NOBUTAKA, *Kami. Contemporary Papers on Japanese Religion*, in Hitotsubashi University Journal of Law and Politics, n. 31, 1998; FLAVIA MONCERI, *Altre globalizzazioni. Universalismo liberal e valori asiatici*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000.

spirituali, provenienti per lo più dalla Cina, come il buddismo e il daoismo.

Ciò è stato possibile per la particolare natura delle fedi orientali, prive della rigidità tipica delle fedi monoteiste e maggiormente aperte all'incontro sincretico di differenti esperienze. Si delinea così il quadro religioso giapponese come il risultato dell'incontro stratificato di più tradizioni religiose, che sono state continuamente in contatto e si sono influenzate a vicenda¹¹.

Il rispetto della figura del secolare sovrano giapponese, il *Tenno* (天皇), derivante dalla tradizione shintoista, rimane tuttavia un punto centrale del pensiero religioso e politico nipponico. La dinastia imperiale giapponese è per tradizione eterna ed ininterrotta, poiché secondo la leggenda Jinmu, il primo Imperatore che unificò il paese, sarebbe un discendente della Dea del Sole *Amaterasu*. Ogni successivo imperatore sarebbe partecipe di questa discendenza divina e dunque una sorta di *kami* vivente sulla terra¹².

A dispetto della tradizione, il *Tenno* raramente ha agito come assoluto governante dotato di attributi divini¹³. Nel corso dei secoli il sistema politico del Giappone ha spesso limitato l'effettivo esercizio del potere da parte del sovrano, tuttavia egli, in virtù del suo ruolo di rappresentante della tradizione, ha sempre esercitato il ruolo di punto di riferimento del sistema valoriale e sociale del Paese. L'importanza dell'Imperatore ha così trasceso l'aspetto della semplice appartenenza religiosa e si è stratificato, come il resto della tradizione shintoista, a un livello profondissimo nella mentalità giapponese.

3. *La recezione del costituzionalismo*

Il costituzionalismo è penetrato nel sistema giuridico giapponese verso la fine dell'800, a seguito dell'ammodernamento del paese dopo l'incontro con le più avanzate civiltà occidentali.

Dal punto di vista giuridico il Giappone rimase infatti per molti anni bloccato, per via del lunghissimo periodo feudale causato dalla volontaria esclusione del paese dal mondo esterno. Dopo la fine dello shogunato Tokugawa e l'apertura del Giappone alle relazioni con gli altri paesi, il nuovo governo promulgò la cosiddetta "Costituzione Meiji" nel 1889¹⁴.

¹¹ Cfr. MASSIMO RAVERI, *Il pensiero giapponese classico*, Einaudi, Torino, 2014, pp. 230 e ss.

¹² MASSIMO RAVERI, *Itinerari del sacro*, cit., pp. 263 e ss.

¹³ Vedi sul tema ROSA CAROLI, FRANCESCO GATTI, *Storia del Giappone*, Laterza, Roma-Bari, 2004; HERSCHEL WEBB, *The Japanese imperial institution in the Tokugawa period*, Columbia University Press, New York, 1968.

¹⁴ Cfr. GIUSEPPE FRANCO FERRARI, *Il Giappone*, nel vol. *Diritto costituzionale comparato*, Tomo I,

Questa carta costituzionale era il frutto della volontà giapponese di modernizzare le proprie istituzioni giuridiche e tenere il passo con le potenze occidentali. Fu soprattutto il pensiero costituzionale tedesco che influenzò i dignitari recatisi in Europa per studiarne il diritto. In particolare, fu decisivo l'apporto teorico di studiosi come Rudolf Von Gneist e gli altri esponenti della scuola storica del diritto di Savigny; i neonati costituzionalisti giapponesi interpretarono il relativo concetto di *volkgeist* secondo i loro specifici canoni culturali e secondo questa metodologia stilarono gran parte della loro Costituzione¹⁵.

In effetti, da una prima lettura la Costituzione Meiji può apparire in linea con le carte costituzionali dell'epoca. Rispetto al caso italiano, dove lo Statuto Albertino stabiliva una religione di Stato (quella cattolica), la Costituzione giapponese non si legava ufficialmente nessun credo in particolare. L'art. 28 stabiliva infatti la libertà religiosa dei cittadini, purché non in contrasto con i loro doveri di sudditi e con la sicurezza.

Tuttavia, nei fatti la religione shintoista subì col tempo una sorta di “laicizzazione” forzata: il governo e l'apparato amministrativo non consideravano le pratiche shintoiste come religiose, ma come facenti parte della più profonda tradizionale culturale – in un certo qual modo “laica” – del Giappone. Parteciparvi non costituiva allora l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito bensì l'adempimento di un obbligo imposto dallo Stato. Con l'inasprirsi del nazionalismo dell'Impero giapponese e l'avvicinarsi agli eventi delle due guerre mondiali queste imposizioni si trasformarono in vere e proprie persecuzioni dei gruppi religiosi invisi al Governo¹⁶. Il potere centrale trasformò la tradizione *shinto* in un culto civile obbligatorio, asseritamente svuotato di connotazione religiosa e imperniato sull'obbedienza assoluta all'Imperatore.

Nella visione giapponese del costituzionalismo il *Tenno* era al vertice della Costituzione e la sua autorità doveva essere più ampia rispetto a quella degli altri sovrani occidentali. Egli non governava con poteri conferitigli dal popolo, ma era tanto la base quanto la fonte ultima di sovranità¹⁷.

a cura di PAOLO CARROZZA, ALFONSO DI GIOVINE, GIUSEPPE FRANCO FERRARI, Laterza, Bari, 2014, pp. 441 e ss.

¹⁵ Cfr. TAKII KAZUHIRO, *The Meiji Constitution: the Japanese Experience of the West and the Shaping of the Modern State*, International House of Japan, Tokyo, 2007, pp. 60 e ss.

¹⁶ Cfr. HELEN HARDACRE, *Shinto and the State 1868-1988*, Princeton University Press, Princeton, 1991, pp. 27 e ss.; CAROL GLUCK, *Japan's Modern Myths: Ideology in Late Meiji Period*, Princeton University Press, Princeton, 1987.

¹⁷ Cfr. FRANCO MAZZEI, *La costituzione Meiji e il ruolo del Tenno*, in *Il Giappone*, XXXI, Roma, 1993, pp. 30 e ss.

L'idea della Costituzione come legge fondamentale entrò in Giappone in una forma aderente ad alcune specificità culturali e religiose della popolazione, ma con il preciso intento di perseguire i fini dell'élite regnante, per i quali era in sostanza lo Stato a controllare la religione.

4. *Il fenomeno religioso nella costituzione vigente*

Le norme della Costituzione del Giappone contemporaneo che riguardano la religione sono quelle che forse più di altre risentono delle circostanze storiche nella stesura della Carta. L'attuale Costituzione del Giappone venne scritta sotto l'influenza delle forze di occupazione americane situate nel paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Uno degli imperativi degli uomini del Generale Mc Arthur fu quello di rovesciare il sistema della Costituzione precedente e dell'ambiguo legame con la tradizione *shinto*¹⁸.

Per questo l'Imperatore del Giappone perde quelle attribuzioni sacrali che aveva in precedenza – l'art. 3 della Costituzione Meiji lo definiva “*sacro e inviolabile*” – nonché i suoi rilevanti poteri di governo.

L'art. 1 della Costituzione attuale ribadisce la sovranità popolare indicata nel Preambolo e l'Imperatore diviene un mero simbolo dello Stato e dell'unità della nazione. Le sue funzioni non provengono dal suo retaggio ma sono direttamente derivate dalla sovranità del popolo¹⁹. Viene anzi affermato esplicitamente che in nessun caso l'Imperatore potrà avere poteri di governo (art. 4) e che comunque tutti atti che la Costituzione gli attribuisce (art. 7) vengano autorizzati dal Gabinetto.

Per quanto attiene al diritto di libertà religiosa dei cittadini, esso è principalmente disciplinato dall'art. 20 che afferma la garanzia per tutti della libertà religiosa. Curiosamente, la prima parte di questa norma è sostanzialmente l'unica che riguarda direttamente il diritto di libertà religiosa, mentre le altre norme attengono ai confini e ai limiti dell'attività dello Stato in materia religiosa. A confronto con l'art. 19 della Costituzione italiana, che delinea con precisione i tre diritti o facoltà che derivano dall'esercizio della libertà religiosa individuale, l'art. 20 della Carta giapponese appare scarno

¹⁸ Su questo tema vedi KYOKO INOUE, *MacArthur's Japanese Constitution*, University of Chicago Press, Chicago, 1991; JOHN W. DOWER, *Embracing defeat: Japan in the Wake of World War II*, New York, 2000. GUSTAVO CUTOLI, *Identità e dignità nazionale nel periodo dell'occupazione: la questione del Tenno*, in *Il Giappone*, XLV, 2005.

¹⁹ Vedi JOHN W. DOWER, *Embracing defeat*, cit.; HIDEO TANAKA (a cura di), *The Japanese Legal System*, Tokyo, 1976.

su questo punto; lo stesso si ha per la libertà religiosa collettiva.

Questo non ha però impedito l'esercizio di questi diritti da parte dei giapponesi, sia per quanto riguarda la libertà religiosa individuale, sia per quanto attiene a quella dei gruppi religiosi. Sembra esservi stata una forte consapevolezza dei redattori della Carta – che, si ricorda, ha subito le influenze del pensiero giuridico statunitense – su ciò che derivava dalla riaffermazione della libertà religiosa.

La Costituzione del 1946 concentra infatti la sua attenzione in modo particolare sull'evitare l'uso strumentale della religione e sulla sua separazione dallo Stato. Se dal periodo Meiji i riti *shinto* erano obbligatori per tutti, la seconda parte dell'art. 20 vieta espressamente di imporre ai cittadini la partecipazione a riti o ceremonie religiose. Il problema della libertà religiosa per il Giappone del dopoguerra era infatti quello di ripristinarne il libero esercizio da parte di tutti, senza che lo Stato decidesse sulla pratica spirituale dei cittadini. In questo senso la Costituzione del Giappone stabilisce la libertà della religione dal controllo dello Stato.

Il corollario scelto è stato l'applicazione di un rigido principio di separazione tra potere pubblico e religione²⁰. L'ultima parte dell'art. 20 vieta espressamente allo Stato di esercitare istruzione o attività religiosa, mentre sono proibiti privilegi o poteri politici per le associazioni religiose. La spesa di risorse statali per il beneficio o il mantenimento di istituzioni religiose sono esplicitamente vietate (art. 89).

Il principio di separazione agisce così come garante del diritto dei cittadini di esprimere la propria religiosità senza interferenze governative. Mentre alcuni stati europei, come la Francia, si sono preoccupati di tutelare i valori laici dello Stato dalle interferenze religiose, in Giappone è avvenuto il contrario.

5. Tradizione contro diritto?

Ogni processo di iniezione di diritto esterno in un ordinamento deve tendenzialmente fare i conti con la risposta della società alla sua applicazione.

In questo senso l'attaccamento del Giappone ai valori della tradizione non sembra essere del tutto scomparso con il nuovo costituzionalismo modello dagli americani.

²⁰ Cfr. HATA HIROYUKI, NAKAGAWA GO, *Constitutional Law of Japan*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, pp. 124 e ss; SHIGENORI MATSUI, *Constitution of Japan. A Contextual Analysis*, Hart Publishing, Oxford, 2011.

Ad oggi, l’Imperatore non è più considerato ufficialmente un Dio vivente e non gli sono dovuti gli onori del periodo Meiji, ma molti giapponesi continuano a ritenerlo di natura divina e a rendergli culto²¹.

Storicamente la negazione della divinità dell’Imperatore risale al primo gennaio del 1946, quando l’Imperatore Hirohito pronunciò davanti alla nazione la famosa *Ningen Sengen* (*Dichiarazione della natura umana dell’imperatore*).

Qualcuno ha però notato come Hirohito nel suo discorso si riferisca a sé stesso affermando di non essere un “*akitsumikami*”, una “divinità manifesta”. Avrebbe quindi negato di non essere un *kami* incarnato, ma non avrebbe disconosciuto la millenaria discendenza della famiglia imperiale dalla Dea del Sole *Amaterasu*²².

L’Imperatore non è dunque un *kami* fatto uomo, benché possa vantare i *kami* tra i suoi antenati. Pare che neppure di fronte a un paese sconfitto e devastato dalla guerra il sovrano potesse rinunciare a secoli di tradizione.

Sicuramente questo è da attribuire al profondo legame tra politica e tradizione che caratterizza l’istituto del trono imperiale giapponese, per il quale è complesso definire quanto vi è di effettivamente religioso nelle attribuzioni del *Tenno* e quanto non lo sia. L’immaginario e la tradizione rituale *shinto* sono infatti molto radicati anche nella quotidianità dei giapponesi e la particolare impostazione, poco o nulla dogmatica, per cui lo *shinto* si concentra sulla perfetta esecuzione del rito piuttosto che sulle riflessioni teologiche, contribuisce a rendere labile il confine tra religione e costume sociale²³.

In molti casi infatti, i problemi dei rapporti tra Stato e religione nel Giappone contemporaneo originano da questo incontro – scontro tra il modello di laicità introdotto dalla nuova Costituzione e le tradizionali forme di espressione della religione nel Paese.

L’operato della giurisprudenza²⁴, in particolare quella della Corte Suprema, ha messo spesso in evidenza questo problema della distinzione tra alcu-

²¹ Cfr. ALAN MACFARLANE, *Enigmatico Giappone*, Edt, Torino, pp. 136 e ss.

²² Cfr. IAN BURUMA, *Domare gli dei. Religione e democrazia in tre continenti*, Laterza, Bari, 2011, pp. 80 e ss.; MASANORI NAKAMURA, *The Japanese Monarchy 1931-1991: Ambassador Joseph Grew and the Making of the “Symbol Emperor System”*, New York, 1998.

²³ Cfr. GIANCARLA SANDRI FIORONI, *Kami No Michi. Religiosità e tradizione dell’uomo giapponese*, Zephyro Edizioni, Milano, 2010, pp. 133 e ss.

²⁴ Nonostante il Giappone sia in genere classificato come un paese di *civil law*, è molto forte l’importanza dei precedenti giurisprudenziali. Il controllo di costituzionalità è di tipo diffuso – ovvero qualsiasi giudice può pronunciare l’incostituzionalità di una norma di legge – ma generalmente le corti inferiori tendono a far decidere le questioni importanti dalla Corte Suprema. Le sentenze del Supremo Giudice giapponese sono rinvenibili, tradotte in lingua inglese, sul sito ufficiale <http://www.courts.go.jp/english/>.

ne attività, proprie della tradizione shintoista ed effettivamente religiose – e quelle che invece sono prive di carattere sacrale.

In un caso divenuto emblematico sul tema²⁵, la Corte Suprema ha ritenuto che non vi fosse violazione del dettato costituzionale nell'utilizzo di fondi pubblici per il pagamento di una cerimonia shintoista per benedire, prima dell'inizio dei lavori, un cantiere destinato alla costruzione di una scuola. Questa particolare cerimonia, la *Jichinsai*, secondo la Corte sarebbe ormai parte integrante delle tradizioni civili del paese e avrebbe perso la sua connotazione religiosa, per cui non vi sarebbe violazione del principio di separazione.

Un altro caso interessante riguarda il rito shintoista della *Daijo-sai*, la cerimonia con cui si celebra la salita al trono dell'Imperatore. In occasione dell'insediamento dell'Imperatore Akihito, il rito aveva visto la partecipazione di pubblici funzionari, in particolare il governatore della Provincia di Kagoshima, ed erano stati utilizzati fondi pubblici per la sua esecuzione.

Venne sollevata questione di costituzionalità da parte di alcuni cittadini ed il caso arrivò davanti alla Corte Suprema. Anche in questo caso i giudici non hanno ravvisato violazioni del dettato costituzionale. Le motivazioni della Corte su questo (come in altri casi), seppur riconoscano la valenza religiosa di certi riti, li considerano in qualche modo laici ed applicano in maniera alquanto elastica il principio di separazione. In generale la Corte Suprema sembra incline a preservare la tradizione, piuttosto che applicare i principi della normativa costituzionale vigente.

In una società in cui il corpo sociale e lo Stato si sono sviluppati sulla base di una millenaria tradizione così particolare, categorie giuridiche esterne come il principio di separazione, figlio di altri processi e altre eredità culturali, subiscono in qualche modo l'influenza della nuova realtà in cui si trovano ad operare, anche rispetto al dato normativo costituzionale più formale.

6. Riflessioni conclusive

Uno sguardo sulla realtà costituzionale giapponese in materia di diritto e religione mostra un quadro quanto mai più complesso rispetto a quello che può apparire ad un primo sguardo. Il ripercuotersi dell'eredità oppresiva del periodo Meiji sull'articolazione della nuova Costituzione in materia

²⁵ Sui casi citati e l'operato della Corte Suprema vedi l'analisi di GIORGIO FABIO COLOMBO, *Laicità dello Stato e shintoismo nella giurisprudenza giapponese*, in *Asiatica Ambrosiana*, n.3, Roma, 2011.

di religione fa riflettere su quanto vicende storiche, a volte viste solo come “passato” di cui ci si è liberati, possano diffondere ancora il loro eco nella strutturazione dell’assetto costituzionale delle moderne democrazie e sullo stesso diritto vivente. Il Giappone è passato da una religione dominata dallo Stato all’imposizione di una laicità sulla carta rigorosa e separatista. Non sembra esservi stato un completo rigetto del diritto trapiantato, tuttavia neppure siamo di fronte ad una pedissequa applicazione della nuova Carta costituzionale. Da un certo punto di vista, disattendere un dato costituzionale così chiaro e preciso appare una deliberata forzatura. Il diritto vivente mette tuttavia in luce le effettive criticità nascenti dallo scontro tra rigido separatismo in campo religioso e una società in cui gli stessi nativi fanno fatica a distinguere i legami e le sovrapposizioni tra fenomeno religioso e tessuto sociale.

Il caso giapponese del rapporto tra diritto trapiantato e cultura della società ricevente appare anzi in continua evoluzione, dal punto di vista non solo della religione ma anche in altri settori del diritto²⁶. Il numero ridotto di casi giurisprudenziali sul tema della religione pone qualche difficoltà all’analisi del fenomeno. Il Giappone è infatti notoriamente un paese dalla bassa litigiosità e dal conseguente ridotto numero di controversie giudiziarie, anche se negli ultimi tempi pare stia cambiando²⁷.

Permangono tuttavia casi, come quelli a cui si è fatto cenno, emblematici di questa situazione e paradigma della complessità del sistema giuridico giapponese, in cui le questioni di diritto e religione sono ancora aperte.

Come spesso è stato evidenziato anche dagli studiosi locali, la cultura giuridica giapponese non è nuova all’adattamento ragionato del diritto straniero, anzi denota una tendenziale attitudine a processi di questo tipo²⁸. L’operato della Corte Suprema sembra andare in questa direzione, fornendo interessanti esempi dell’interazione, sia pure problematica, tra diritto occidentale secolarizzato e il sostrato tradizionale dell’Oriente.

²⁶ Cfr. ad esempio, in tema di diritto processuale penale, MERYLL DEAN, *Legal transplants and jury trial in Japan*, in *Legal Studies*, Vol XXI, n. 4, 2011, pp. 570-590.

²⁷ Cfr. GIORGIO FABIO COLOMBO, *La promozione dell’ADR in Italia e in Giappone*, in *Diritto e giustizia in Italia e Giappone: problemi attuali e riforme*, a cura di Andrea Ortolani, Cafoscari, Venezia, 2015, pp. 73-86.

²⁸ Cfr. MASAJI CHIBA (a cura di), *Asian Indigenous Law. In Interaction with Received Law*, Routledge, Londra, pp. 355 e ss.